

VII FORUM BILANCIO 2016

04 febbraio 2016 ore 06:00

## Contrasto al profit shifting: più scambio automatico di informazioni

di Piergiorgio Valente - Valente Associati - GEB Partners

La cooperazione fra i diversi Paesi finalizzata allo scambio automatico di informazioni in materia fiscale è al momento lo strumento di contrasto più efficace contro le pratiche di profit shifting. Attenzione crescente della comunità internazionale e, in particolare, dell'OCSE sulle modalità e sulle azioni volte ad impedire schemi di pianificazione fiscale aggressiva, concorrenza fiscale dannosa, erosione della base imponibile. Di questi temi si parlerà nel corso del VII Forum Bilancio 2016, organizzato dalla Scuola di Formazione IPSOA del Gruppo Wolters Kluwer con ANDAF, in programma a Milano il 10 febbraio 2016.

Il VII Forum Annuale sul Bilancio delle Società italiane rappresenta l'occasione per fare il punto in merito alle criticità e alle soluzioni legate agli schemi di **pianificazione fiscale aggressiva** e all'**erosione della base imponibile**.

Le norme dedicate alla fiscalità internazionale presentano lacune che possono essere sfruttate dalle società per ottenere notevoli benefici fiscali.

Al fine di affrontare queste problematiche, la comunità internazionale e, in particolare, l'OCSE, ha dedicato attenzione crescente alla discussione in ordine alle modalità e alle azioni volte a contrastare la concorrenza fiscale dannosa e l'erosione della base imponibile realizzata mediante il **profit shifting**.

L'analisi evidenzia che, al momento, lo strumento di contrasto più efficace è rappresentato da un più diffuso **scambio automatico delle informazioni**.

L'interazione fra le norme di fiscalità internazionale, contenute nei vari ordinamenti nazionali, oltre a determinare rischi in termini di **doppia imposizione**, produce spesso gaps o lacune che le imprese multinazionali possono sfruttare allo scopo di eliminare o ridurre considerevolmente il livello di imposizione sul reddito, trasferendo materia imponibile verso regimi fiscali più favorevoli (cd. **profit shifting**).

Gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva (aggressive tax planning schemes), realizzati per effetto delle suindicate lacune corrispondono a strutture "artificiali" che, pur legittime da un punto di vista formale, si pongono in contrasto con gli obiettivi e lo spirito delle disposizioni e dei principi di fiscalità internazionale applicabili.

I regimi fiscali dannosi (harmful tax regimes), oltre ad erodere le basi imponibili degli Stati a fiscalità cd. "avanzata", influenzano l'allocazione delle attività finanziarie e dei servizi e producono impatti negativi in termini di equità, neutralità e "accettazione" dei sistemi fiscali stessi da parte dei contribuenti.

Al fine di affrontare tali problematiche, la comunità internazionale e, in particolare, l'OCSE, ha dedicato attenzione crescente alla discussione in ordine alle modalità e alle azioni volte a contrastare la concorrenza fiscale dannosa e l'erosione della base imponibile realizzata mediante il profit shifting.

Nel corso della Tavola rotonda del VII Forum Bilancio si farà il punto sui **più recenti sviluppi in materia** e, in particolare, sugli interventi per un effettivo e quanto più diffuso scambio automatico delle informazioni.

[Azioni internazionali di contrasto](#)

Nel contesto del Progetto **BEPS** (Base Erosion and Profit Shifting), l'OCSE, dopo aver identificato i principi-chiave sottostanti la tassazione delle attività transfrontaliere e le opportunità di erosione della base imponibile mediante il profit shifting, ne ha individuato le possibili azioni di contrasto. Nell'“Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting” dell'OCSE, pubblicato nel luglio del 2013, in particolare ha identificato le principali azioni che i Governi nazionali dovrebbero congiuntamente portare avanti allo scopo di contrastare il suindicato fenomeno.

L'Action Plan attribuisce particolare rilievo – tra le altre cose – al profit shifting realizzato mediante strumenti ed entità ibride, alla disciplina delle **Controlled Foreign Companies** e all'erosione della base imponibile connessa alle politiche di **transfer pricing**.

Esso sottolinea, altresì, l'importanza di migliorare l'efficacia delle procedure internazionali per la risoluzione delle controversie, nonché dei meccanismi per lo scambio di informazioni tra Stati in materia fiscale.

L'adozione tempestiva di misure dirette a contrastare l'erosione della base imponibile risponde all'esigenza, da un lato, di infondere nei cittadini fiducia nell'equità e nella giustizia dei sistemi fiscali mondiali, dall'altro, di fornire ai Governi uno strumento efficace a garanzia dell'effettività delle rispettive politiche fiscali.

È altresì importante evitare che i singoli Paesi adottino misure unilaterali di contrasto agli schemi di pianificazione fiscale aggressiva.

Un'azione non coordinata, infatti, potrebbe avere l'effetto di indebolire i principi fiscali internazionali, i quali costituiscono un importante, consolidato framework di riferimento per gli investimenti transnazionali.

Gli schemi elusivi possono comportare **fenomeni di doppia non-imposizione**, al cui contrasto mirano gli studi OCSE nel contesto del Progetto BEPS. Allo stesso tempo, è fondamentale combattere le situazioni di doppia imposizione, le quali rappresentano un limite allo sviluppo economico a livello mondiale, in quanto accrescono il costo del capitale e, quindi, degli investimenti.

L'implementazione delle misure indicate dall'OCSE è destinata a garantire un più spiccato allineamento tra la **localizzazione dei redditi** soggetti ad imposizione e il **luogo in cui l'attività economica viene esercitata**.

Inoltre, è importante assicurare completezza ed esaustività delle informazioni a disposizione delle Amministrazioni fiscali, ai fini della piena applicazione dei sistemi tributari.

## Scambio di informazioni automatico

Lo scambio di informazioni automatico (o cd. “routine exchange”) implica la sistematica e periodica trasmissione di informazioni riguardanti un dato contribuente, **da parte dello Stato della fonte allo Stato di residenza** del contribuente stesso.

Gli sviluppi degli ultimi anni in tema di contrasto all'erosione della base imponibile mediante il profit shifting hanno portato l'OCSE ad individuare nello scambio automatico di informazioni a livello multilaterale il più efficace strumento di cooperazione internazionale.

Se, in passato, lo scambio di informazioni su richiesta era ritenuto un meccanismo sufficiente a garantire un certo livello di trasparenza, le peculiarità dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale realizzabili in un contesto economico sempre più globalizzato e digitalizzato hanno evidenziato la necessità di individuare strumenti innovativi: in questo senso, lo scambio di informazioni in via automatica è ad oggi considerato la risposta più adeguata.

Lo scambio automatico di informazioni a livello multilaterale trova oggi concreta attuazione nello **Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information**, elaborato dall'OCSE e adottato dagli Stati nel contesto dell'art. 6 della Convenzione multilaterale del 1988 sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.

Nello Standard – che si compone di un “Common Reporting and Due Diligence Standard” (cd. “CRS”) e di un “Model Competent Authority Agreement” (cd. “CAA”) – sono identificate le informazioni di carattere finanziario oggetto di scambio, le istituzioni finanziarie soggette agli obblighi di comunicazione, i contribuenti interessati, le modalità e le tempistiche previste, nonché le procedure comuni di due diligence da seguire da parte delle istituzioni finanziarie degli Stati aderenti.

Il CRS contiene gli **standard di comunicazione e due diligence** alla base dello scambio di informazioni finanziarie tra giurisdizioni diverse.

In primo luogo, le disposizioni del CRS relative alle procedure di due diligence effettuano una distinzione tra “pre-existing accounts” e “new accounts”, tenendo conto del fatto che risulta più complicato e costoso per un istituto finanziario ottenere informazioni da parte dei titolari di conti già esistenti, piuttosto che richiedere tali informazioni al momento dell’apertura del conto.

Al fine di limitare la possibilità per i contribuenti di **“aggirare” le disposizioni** in materia di scambio di informazioni (e.g., investendo in asset o attraverso istituzioni finanziarie non soggette alle procedure di reporting), il CRS prevede un ampio spettro di applicazione per quanto concerne:

- le informazioni finanziarie scambiate, le quali includono svariate tipologie di income, tra cui interessi, dividendi, redditi derivanti da contratti assicurativi, nonché redditi prodotti da asset depositati in conto o relativi ai pagamenti effettuati in relazione al conto medesimo;
- i titolari dei conti soggetti a reporting, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, quali fondazioni o trust;
- gli istituti finanziari tenuti a riportare le informazioni, i quali includono, oltre agli istituti bancari, intermediari finanziari, brokers, compagnie che forniscono servizi assicurativi e organismi di investimento collettivo.

Il CAA rende possibile lo scambio di informazioni in ambito fiscale fungendo da strumento di raccordo tra il CRS e la base giuridica su cui si fonda lo scambio di informazioni medesimo (rappresentata, per la stragrande maggioranza degli Stati aderenti, dall’art. 6 della Convenzione multilaterale).

Sulla base delle disposizioni contenute nella sezione 2 del CAA, le autorità competenti degli **Stati contraenti si impegnano** a scambiare, in via automatica e a cadenza annuale, con riferimento a ogni reportable account, le informazioni concernenti:

- nominativo e dati identificativi del titolare del conto;
  - il numero di conto;
  - nominativo e dati identificativi dell’istituto finanziario che effettua la comunicazione;
- il saldo o il valore del conto medesimo al termine dell’anno solare interessato o di altro “appropriate reporting period”.

Con riferimento alle **tempistiche** e alle **modalità** per lo scambio di informazioni e ai fini di una più ampia cooperazione fra le autorità competenti degli Stati contraenti, il CAA prevede che la trasmissione delle informazioni rilevanti relative a un determinato anno solare avvenga entro nove mesi dal termine del medesimo.

Esso stabilisce altresì che le autorità competenti degli Stati contraenti collaborino al fine di assicurare la compliance degli istituti finanziari, provvedendo a notificare reciprocamente eventuali errori, incompletezze o casi di inadempienza rispetto alle regole di reporting da parte di questi ultimi.

Le informazioni scambiate dovranno essere soggette alle regole di riservatezza e di protezione dei dati personali individuate dalla Convenzione multilaterale del 1988.

---

#### **La Redazione segnala**

Per approfondire le tematiche relative ai bilanci:

- è in corso di pubblicazione il volume **“Bilancio e Reddito d’impresa”**.

#### Scopri di più

- si terrà a Milano il prossimo **10 febbraio** il **VII Forum Bilancio 2016**.

Consulta il programma

Main Sponsor - Vodafone

Copyright © - Riproduzione riservata

